

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3576

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIABURRO, CARETTA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GALANTINO

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di occupazione abusiva di immobili

Presentata il 26 aprile 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni, in Italia, i casi di occupazioni abusive di immobili, nelle città metropolitane e nelle relative periferie, ma anche nei centri urbani di minori dimensioni, si sono incrementati a dismisura, creando un forte disagio nei legittimi proprietari, spesso spogliati per anni, nei fatti, della capacità di godere dei propri beni. La normativa emergenziale legata al COVID-19 ha ulteriormente aggravato questa tendenza, rendendo l'esecuzione delle procedure di sfratto ancora più complesse e dilatate nel tempo, con un corrispondente incremento dei citati casi di delinquenza e di disagio vissuto e percepito dai cittadini. I casi di occupazione abusiva di alloggi di proprietà di privati, di comuni o di enti gestori è diventato una piaga sociale, portando a conflitti sociali e situazioni di illegalità a discapito

di cittadini onesti, che si sentono abbandonati dalle istituzioni.

L'occupazione arbitraria di un immobile, in modo particolare quand'esso è destinato ad uso abitativo, costituisce una grave violazione dei principi costituzionali, ma anche della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), relativamente alla tutela del diritto di proprietà.

In tal senso, la presente proposta di legge intende integrare le disposizioni del codice penale, in particolar modo dell'articolo 614 relativo alla violazione di domicilio, e degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, in modo da consentire l'arresto in flagranza e maggiori tutele in fase di applicazione del novellato articolo 614, integrato con la presente proposta di

legge da fattispecie più puntuali, tali da permettere un'esecuzione della pena congrua al reato effettivamente commesso ed al danno apportato al cittadino proprietario di immobile.

La presente proposta di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 614 del codice penale, prevedendo, al primo comma, la reclusione da uno a cinque anni per l'occupazione abusiva di immobili se l'abitazione occupata è la dimora abituale dell'avente diritto e dei suoi familiari e la reclusione da sei mesi a tre anni nel caso in cui oggetto del reato siano le pertinenze oppure un'abitazione libera da cose e persone.

L'articolo 2 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di arresto obbligatorio in flagranza, inserendo tra le fattispecie previste dall'articolo anche quella di violazione di domicilio come dal novellato articolo 614 del codice penale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 381 del codice di procedura penale in riferimento all'arresto facoltativo in flagranza, prevedendo che ad esso si ricorra solo nelle fattispecie di occupazione più lievi.

Gli articoli 4 e 5, al fine di tutelare maggiormente il proprietario spogliato del possesso del proprio immobile, che tuttavia è costretto a continuare a versare comunque gli oneri tributari gravanti sul bene occupato, prevedono l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti quando il terreno o l'immobile continui a essere occupato abusivamente sebbene sia stata esercitata l'azione penale per taluno dei delitti di cui agli articoli 614 o 633 del codice penale e a seguito di provvedimenti giudiziari non sia stato sgomberato l'immobile per cause evidentemente non imputabili al proprietario.

Infine, l'articolo 6 prevede l'abrogazione dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, non potendosi ritenere accettabile che gli interessi degli occupanti abusivi o le esigenze di ordine pubblico continuino a prevalere sui diritti di legittimi proprietari, men che meno in un grave periodo di crisi economica e sociale come quello attualmente attraversato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale, in materia di violazione di domicilio)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « con la reclusione da uno a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a cinque anni se l'abitazione o il luogo è la dimora abituale dell'avente diritto e dei suoi familiari o con la reclusione da sei mesi a tre anni nel caso in cui oggetto del reato siano le appartenenze ovvero un'abitazione libera da cose e persone »;

b) al secondo comma, le parole: « Alla stessa pena » sono sostituite della seguenti: « Alle stesse pene ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-sexies*) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale, nel caso in cui l'abitazione è la dimora abituale dell'avente diritto e dei suoi familiari ovvero quando il reato è commesso con le modalità di cui al quarto comma del medesimo articolo 614 ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 381 del codice di procedura penale, in materia di arresto facoltativo in flagranza)

1. La lettera *f-bis*) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *f-bis*) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo

comma, del codice penale, nel caso in cui oggetto del reato siano le appartenenze ovvero un'abitazione libera da cose e persone ».

Art. 4.

(Modifica al comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esenzione dall'imposta municipale unica)

1. Al comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g-bis*) gli immobili posseduti da privati occupati abusivamente quando è stata esercitata l'azione penale per taluno dei delitti di cui agli articoli 614 o 633 del codice penale e, essendo stati adottati appositi provvedimenti giudiziari, non sia stato tuttavia possibile eseguire lo sgombero dell'immobile per cause non imputabili al soggetto passivo dell'imposta ».

Art. 5.

(Modifiche al comma 641 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di esenzione dalla tassa sui rifiuti)

1. Al comma 641 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « escluse » è sostituita dalla seguente: « esclusi »;

b) la parola « e » è soppressa;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e gli immobili posseduti o detenuti da privati occupati abusivamente quando è stata esercitata l'azione penale per taluno dei delitti di cui agli articoli 614 o 633 del codice penale e, essendo stati adottati appositi provvedimenti giudiziari, non sia stato tuttavia possibile eseguire lo sgombero dell'immobile per cause non imputabili al soggetto passivo dell'imposta ».

Art. 6.

(Abrogazione dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito,

*con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,
n. 48, in materia di occupazioni arbitrarie
di immobili)*

1. L'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0184560